bio.inspecta AG
q.inspecta GmbH
Ackerstrasse 117
CH-5070 Frick

Tel. +41 (0)62 865 63 00
Fax +41 (0)62 865 63 01
admin@bio-inspecta.ch
www.bio-inspecta.ch

bio.inspecta Romandie
Route de Lausanne 14
CH-1037 Etagnières

Tel. +41 (0) 21 552 29 00
romandie@bio-inspecta.ch

Condizioni generali

01 Campo di applicazione e definizione

Le presenti Condizioni generali disciplinano le relazioni tra bio.inspecta / q.inspecta e i loro committenti in merito alla fruizione di servizi di controllo e certificazione e di altri servizi, fatto salvo che disposizioni differenti siano concordate per iscritto o rese vincolanti da norme di legge.

02 Basi

Le basi contrattuali sono costituite dai servizi richiesti dal committente.
Il/la committente (in seguito il committente) dichiara di essere in possesso delle corrispondenti ordinanze o direttive e di conoscere e applicare le relative norme. La versione in vigore può essere richiesta in ogni momento presso le autorità o organizzazioni competenti. Peraltro si desume per il committente l'obbligo di aggiornarsi autonomamente con regolarità su eventuali modifiche delle ordinanze e delle direttive.

03 Diritti del committente

I titolari di un certificato bio.inspecta / q.inspecta possono utilizzare tale documento nel corso della sua validità per i loro scopi commerciali. Inoltre hanno il diritto di utilizzare i rispettivi marchi di controllo e certificazione conformemente alle disposizioni di cui al punto 10.

04 Doveri del committente

Il committente si impegna a fornire agli ispettori / auditor informazioni chiare e corrispondenti al vero in merito a tutte le questioni aziendali interne, rilevanti ai fini della valutazione dello stato dei controlli e della certificazione.
Il committente comunica tutte le modifiche formali, ad esempio variazioni di indirizzo, fusioni, modifiche organizzative o rilievi, entro 30 giorni a bio.inspecta / q.inspecta.

Il committente si impegna a:

- osservare le disposizioni e le ordinanze in vigore al momento, nonché rispettare le direttive e prescrizioni dichiarate vincolanti e a basare su di esse tutte le fasi di lavoro, di produzione, di trasformazione e commercio;
- tenere sempre aggiornati tutti i registri ed elenchi richiesti in maniera corretta e veritiera;
- garantire al personale di bio.inspecta / q.inspecta, in qualsiasi momento e in modo illimitato, l'accesso agli stabilimenti dell'azienda come pure la possibilità di visionare i libri contabili nonché i registri, le pezze giustificative e i documenti richiesti, nonché ad autorizzare campionamenti;
- concedere alle autorità competenti, agli enti di accreditamento o ai distributori di label incaricati del controllo di bio.inspecta / q.inspecta, l'accesso e la visione senza limitazioni;
- comunicare immediatamente per iscritto tutte le contestazioni di terzi inerenti alla conformità dei prodotti;
- comunicare immediatamente per iscritto eventi che potrebbero rappresentare un'eventuale violazione delle direttive;

- pagare i servizi forniti da bio.inspecta/q.inspecta secondo i prezzi al momento in vigore (vedi punto 6);
- assumere a proprio carico i costi legati ad oneri straordinari (secondo i prezzi al momento in vigore), ad analisi di laboratorio, alla consulenza legale e ad altri incarichi supplementari analoghi di bio.inspecta/q.inspecta, se tali costi sono stati provocati dal committente in seguito a infrazioni del regolamento o al non rispetto degli obblighi definiti dal presente contratto.

Il committente designa un interlocutore responsabile nei riguardi di bio.inspecta/q.inspecta.

05 Diritti e doveri di bio.inspecta/q.inspecta

05a Confidenzialità e protezione dei dati

Tutti i dati rilevati da bio.inspecta/q.inspecta rientrano nel segreto aziendale e sono trattati in maniera strettamente confidenziale. Questo obbligo di segretezza non trova applicazione nei confronti di uffici amministrativi con compiti esecutivi, di organizzazioni d'ispezione accreditate e dei titolari del marchio con il quale il committente commercializza i prodotti. Il committente autorizza bio.inspecta/q.inspecta a trasmettere in forma anonima i dati rilevati per scopi di ricerca e per analisi di mercato.
Per semplificare le procedure amministrative e garantire la qualità dei clienti, bio.inspecta/q.inspecta propongono strumenti on-line come prestazioni speciali. I clienti che ricorrono all'utilizzo di questi strumenti on-line possono accedere alle informazioni relative a indirizzo e certificazione dei committenti. Gli utenti hanno il diritto di utilizzare i dati consultati unicamente allo scopo di garantire la qualità e di semplificare le procedure commerciali interne. Questi si obbligano inoltre a utilizzare i dati conformemente alle disposizioni di utilizzo. Le disposizioni di utilizzo vigenti relative agli strumenti on-line sono parte integrante delle Condizioni generali e si applicano a tutti gli utilizzatori dei servizi on-line.
I certificati emessi sono riprodotti in un pool di certificati on-line e possono essere esaminati dal pubblico.
Nell'ambito del rapporto contrattuale, le parti contrattuali si obbligano, in occasione dell'elaborazione dei dati riferiti alla persona, a rispettare senza eccezioni la Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e, ove applicabile, il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) come pure altre disposizioni giuridiche sulla protezione dei dati nella versione al momento in vigore. Le parti contrattuali si obbligano inoltre ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per la sicurezza dei dati.
Se per la comunicazione o il trasferimento dei dati vengono utilizzate altre tecnologie informatiche, si applicano la dichiarazione sulla protezione di dati di questi fornitori.
La dichiarazione sulla protezione dei dati consultabile nel sito web di bio.inspecta/q.inspecta nella versione aggiornata in vigore è parte integrante delle presenti condizioni generali. I dati riferiti alla persona, di cui bio.inspecta/q.inspecta è venuta a conoscenza nell'ambito del rapporto contrattuale, sono elaborati esclusivamente ai fini di tale rapporto contrattuale. Il committente consente espressamente a bio.inspecta/q.inspecta, nell'ambito del rapporto contrattuale, l'invio di comunicazioni ufficiali tramite Newsletter/Infomailing all'indirizzo e-mail del committente.
Le parti contrattuali s'impegnano inoltre a obbligare anche eventuali destinatari terzi dei dati riferiti alla persona al rispetto della protezione dei dati e della riservatezza dei dati come da LPD e GDPR.

05b Esonero dal segreto d'ufficio

Il committente esonera gli uffici amministrativi che dispongono delle informazioni necessarie all'ispezione e alla certificazione dal segreto d'ufficio nei confronti di bio.inspecta/q.inspecta. I dati aziendali ottenuti dal rilevamento coordinato delle aziende agricole sono a disposizione di bio.inspecta/q.inspecta.

05c Diritto all'informazione

bio.inspecta/q.inspecta possono denunciare le infrazioni contro le prescrizioni legali o le direttive dichiarate applicabili agli organi competenti o presentare denuncia penale.
In caso di privazione del riconoscimento, di mancato riconoscimento o della revoca del marchio, bio.inspecta/q.inspecta possono trasmettere e pubblicare le informazioni necessarie per garantire l'informazione di potenziali acquirenti.

05d Prestazioni / Certificazione / Sanzioni

bio.inspecta/q.inspecta forniscono i servizi prenotati dal committente. Se le norme di legge e le direttive dichiarate applicabili sono rispettate, bio.inspecta/q.inspecta emettono i certificati e i certificati di controllo.

Se le direttive sono state rispettate solo in parte, bio.inspecta / q.inspecta possono pronunciare delle sanzioni e fissare dei termini entro i quali le irregolarità devono essere eliminate. Le sanzioni si basano sul regolamento delle sanzioni delle ordinanze di diritto pubblico interessate o delle direttive di programmi di marchi di diritto privato.
In caso di infrazioni gravi delle direttive, bio.inspecta / q.inspecta si riservano il diritto, conformemente ai regolamenti delle sanzioni degli uffici abilitati a rilasciare i marchi e alle ordinanze, di rifiutare la certificazione e/o di emettere divieti della commercializzazione. L'ente di certificazione decide se un eventuale ricorso nei confronti di una decisione negativa avrebbe un effetto sospensivo.
Se la procedura di ispezione/certificazione è ostacolata dal rifiuto del controllo, dal rifiuto di dare accesso agli stabilimenti aziendali, da documenti mancanti o incompleti, da presupposti organizzativi e così via, la certificazione può essere rifiutata o sospesa fino ad ottenimento della documentazione di controllo completa.

05e Prelievo di campioni / analisi dei residui

Per garantire la qualità, bio.inspecta / q.inspecta o gli organismi di normazione o di accreditamento possono, oltre alle ispezioni ordinarie, eseguire in ogni momento ispezioni casuali e prelevare campioni per effettuare l'analisi dei residui. L'accesso e la visione dei documenti dovranno essere garantiti nella stessa misura che si concedono durante l'ispezione ordinaria.

05f Responsabilità

Nell'ambito delle attività da loro assunte, bio.inspecta / q.inspecta sono responsabili solo per dolo e colpa grave e respingono qualsiasi ulteriore responsabilità. In particolare, non possono essere ritenute responsabili se terzi non riconoscono il certificato o lo riconoscono solo parzialmente. Quanto precede si applica anche in caso di eventuali richieste di risarcimento danni di terzi (vale a dire di clienti del titolare del certificato) a causa del mancato adempimento delle loro aspettative di qualità o in caso di mancato riconoscimento del certificato come mezzo di prova in controversie riguardanti la responsabilità del prodotto.

06 Prezzi

I prezzi sono disciplinati nel listino prezzi di bio.inspecta / q.inspecta. Ogni anno, eventuali modifiche sono comunicate ai committenti per iscritto entro il 31 agosto. I prezzi al momento in vigore sono parte intergrante delle presenti Condizioni generali e in qualsiasi momento è possibile prenderne visione sul sito web.

07 Durata e risoluzione del contratto

Con la richiesta di prestazioni viene realizzato un rapporto contrattuale a tempo indeterminato. La risoluzione deve essere effettuata per iscritto con lettera raccomandata entro il 30 settembre per la fine dell'anno in corso. La risoluzione deve pervenire a bio.inspecta / q.inspecta entro il termine fissato per la stessa. Con la risoluzione del contratto i certificati emessi perdono la loro validità e devono essere restituiti.
Una certificazione pendente alla data della risoluzione o della scadenza del contratto viene conclusa nonostante la risoluzione. I servizi forniti sono fatturati secondo i prezzi al momento in vigore e le eventuali comunicazioni vengono inviate agli uffici abilitati a rilasciare i marchi o alle autorità competenti.

08 Violazioni del contratto

08a Violazioni contrattuali gravi

Le violazioni contrattuali gravi possono comportare il rifiuto di fornire servizi, il rifiuto di emettere il certificato, il rifiuto di concedere i marchi di controllo e di certificazione e/o la risoluzione del rapporto contrattuale esistente. Per violazioni contrattuali gravi s'intendono ad esempio la presentazione di documenti incompleti o inesatti, il mancato pagamento di fatture, l'omissione di comunicazioni di modifica o l'uso abusivo delle ragioni sociali bio.inspecta / q.inspecta come pure l'uso abusivo dei marchi di controllo e certificazione.
Se non è possibile ipotizzare una prosecuzione in piena fiducia del rapporto contrattuale, bio.inspecta / q.inspecta hanno il diritto di risolverlo senza preavviso. In tal caso i certificati conferiti vengono revocati/ne viene chiesta la restituzione con effetto immediato e la risoluzione del contratto può essere pubblicata.

08b Risarcimento danni in caso di violazioni contrattuali

Nel caso di ripetute o gravi violazioni contrattuali da parte del committente, le società bio.inspecta / q.inspecta sono autorizzate a chiedere il pagamento di una penale convenzionale pari a CHF 10 000.00 e il risarcimento di un eventuale danno supplementare.

08c Mancato pagamento di fatture

Le fatture di bio.inspecta / q.inspecta devono essere pagate entro i termini indicati. I costi per solleciti, ricupero crediti e azioni legali vengono addebitati ai committenti. In caso di mancato pagamento di fatture è possibile rifiutare l'esecuzione dei servizi e recedere dal contratto senza ulteriore preavviso.

09 Ricorsi

bio.inspecta / q.inspecta dispongono di un organo ricorsi indipendente, formato da esperti. Il regolamento dell'organo ricorsi costituisce parte integrante del rapporto contrattuale in essere.
Contro le decisioni dell'ente di certificazione è possibile, rispettando un termine di 30 giorni dalla notifica della decisione, presentare un ricorso presso l'organo ricorsi. Se la decisione non viene ritirata, dopo la scadenza del termine per il ritiro la stessa s'intende come notificata. Il ricorso deve essere chiaramente identificato come tale, essere motivato e citare eventuali mezzi di prova, il tutto da inviare mediante lettera raccomandata a bio.inspecta / q.inspecta, Ackerstrasse 117, 5070 Frick. I ricorsi pervenuti sono immediatamente confermati per iscritto.
Le decisioni dell'ente di certificazione entrano in vigore sostanzialmente alla data della loro emissione. In caso di decisioni negative l'ente di certificazione può disporre se un eventuale ricorso ha efficacia dilatoria. Inoltre, su richiesta della ricorrente, anche il presidente dell'organo ricorsi può assegnare efficacia dilatoria a un ricorso.
I costi del procedimento di ricorso sono addebitati alla ricorrente, conformemente ai prezzi al momento in vigore.

10 Utilizzo dei marchi di controllo e di certificazione

Nel corso della validità e conformemente all'entità di un certificato conferito i titolari dello stesso hanno il diritto di usare i marchi di controllo e di certificazione corrispondenti alla certificazione o valutazione effettuata con successo e di contrassegnare i prodotti con i marchi o una variante del testo.
Il committente che ricorre a questi contrassegni deve attenersi al Manuale di design di bio.inspecta / q.inspecta. Nel caso di un uso abusivo, in seguito a una prima ammonizione scritta rimasta senza risposta è possibile revocare al committente il diritto all'uso dei marchi di certificazione. Con riserva di esecuzione giudiziale del diritto d'inibitoria e la rivendicazione di diritti di risarcimento danni in caso di contrassegno illecito. Il Manuale di design in vigore è parte integrante del presente contratto.

11 Foro competente

Il foro competente per tutte le controversie è a Frick. Il rapporto contrattuale è disciplinato dal diritto svizzero.

12 Parti integranti delle Condizioni generali

- Manuale di design di bio.inspecta / q.inspecta
- Listino prezzi al momento in vigore di bio.inspecta / q.inspecta
- Disposizioni di utilizzo per gli strumenti on-line di bio.inspecta / q.inspecta
- Regolamento dell'organo ricorsi di bio.inspecta / q.inspecta

Validità a partire dal Settembre 2020